CUP ASSEGNATO ALL’EVENTO

**${v01}**

Convenzione tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per lo Sport

e

**${v02}**

per la concessione di un contributo per la realizzazione dell’evento

“${v03}”

La presente Convenzione è stipulata con firma digitale

tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport (di seguito “Dipartimento”), con sede legale in Roma, Via Sardegna, 49 C.F. 80188230587 - nella persona del Capo del Dipartimento, dott. Flavio Siniscalchi

e

${v02} con sede in ${v04} – ${v05} ${v06} C.F.: ${v07} - nella persona del Legale Rappresentante ${v08} (di seguito “${v09}”)

**Le parti**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”, ed in particolare l’art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26 concernente l’Ufficio per lo sport;

CONSIDERATO, quindi, che l’Ufficio per lo sport è stato trasformato in ufficio autonomo e che, pertanto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 323/Bil, art. 1, è stato istituito il Centro di responsabilità 17 “Sport”;

VISTO l’articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l’allora Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle funzioni e delle competenze assegnate, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al Dr. Flavio Siniscalchi l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al reg. n. 3072, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020;

VISTA legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante il regolamento dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti in data 15 maggio 2024 al n. 1457;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti al n. 1202 in data 23/04/2024, che all’articolo 8 definisce i criteri, i termini e le modalità per la presentazione di richieste di contributo finalizzate a sostenere la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, inclusi gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale pubblicato in data 26 aprile 2024 concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;

VISTO in particolare l’art. 6 comma 2, del predetto Avviso laddove prevede che “*Il contributo complessivo erogato* *non potrà essere superiore al 30% dei costi ammessi a rendicontazione e, comunque, non potrà determinare un avanzo finanziario per l’ente organizzatore, ossia essere superiore alla differenza tra i costi sostenuti per l’evento e i ricavi accertati a consuntivo*”;

VISTA l’istanza presentata attraverso la piattaforma informatica https://avvisibandi.sport.governo.it/ con la quale la ${v02} ha fatto pervenire al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di un contributo per la realizzazione dell’evento “${v03}”;

VISTA la determinazione del Ministro per lo sport e i giovani, dott. Andrea Abodi, prot. MIN\_ABODI- ${v13} con la quale il Dipartimento per lo Sport è stato autorizzato ad avviare le procedure amministrativo-contabili per l’erogazione di un contributo, secondo le modalità previste nell’Avviso pubblico per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale pubblicato il 26 aprile 2024, fino ad un importo massimo di euro ${v14} (${v14s}) da destinare all’evento “${v03}” organizzato dalla ${v02};

VISTO l’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di “Codice Unico di Progetto “(di seguito CUP);

VISTA la delibera 26 novembre 2020 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, emanata al fine di dare attuazione al predetto art. 11 e, nel contempo, fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle amministrazioni titolari dei progetti di investimento pubblico in materia acquisizione del CUP;

OSSERVATO che la mancata identificazione di un progetto di investimento pubblico con il CUP comporta la nullità del relativo finanziamento costituito da risorse pubbliche;

CONSIDERATO che il CUP debba essere richiesto per qualsiasi intervento avente come obiettivo lo sviluppo “economico e sociale” da raggiungere entro un determinato tempo;

CONSIDERATO altresì che la fattispecie oggetto della presente Convenzione è il mero “trasferimento di risorse” e pertanto, stando a quanto chiarito dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il CUP “dovrà essere richiesto da parte dei soggetti responsabili in sede di utilizzo di tali risorse”;

CONSIDERATA la rilevanza dell’evento;

RITENUTO che è di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per lo Sport contribuire alla realizzazione di manifestazioni o eventi di grande rilevanza finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva;

**tutto ciò visto e considerato**

il Dipartimento per lo Sport e la ${v02} avuto riguardo alle proprie competenze e finalità istituzionali, stipulano la presente convenzione al fine di disciplinare il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’evento “${v03}” che si svolgerà dal ${v10} al ${v11} presso la città di ${v12} e, pertanto,

**CONVENGONO**

**Articolo 1**

**(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse della presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima.
2. L’oggetto della presente convenzione concerne il trasferimento di un contributo, fino ad un massimo di euro  ${v14} (${v14s}), in favore della ${v02} per la realizzazione dell’evento “${v03}”, da realizzarsi a cura della medesima ${v09} e che si svolgerà dal ${v10} al ${v11} presso la città di ${v12}.
3. La presente convenzione regola i rapporti fra il Dipartimento per lo Sport e il ${v02} al fine di definire le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo finalizzato alla realizzazione dell’evento sopracitato. Formano parte integrante della presente convenzione la relazione ed il budget del progetto, che si allegano sotto la lettera “A”.

**Articolo 2**

**(Impegni delle parti)**

1. Il Dipartimento si impegna ad erogare il contributo di cui all’articolo 1, comma 2, per la realizzazione dell’evento denominato “${v03}” a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per le attività connesse alla realizzazione dello stesso.
2. La ${v02} si impegna a realizzare l’evento di cui all’allegata relazione sintetica, utilizzando le risorse del contributo assegnato solo ed esclusivamente per la realizzazione del medesimo.
3. La ${v09} ha già provveduto ad acquisire il CUP (${v01}) – Codice unico di progetto e ad associarlo al progetto in argomento e, ai fini della necessaria correlazione delle spese al progetto, ai documenti contabili di cui al successivo art. 4.
4. La ${v09} accetta che tutto il materiale promozionale realizzato per la campagna di comunicazione dovrà essere condiviso dal Dipartimento. A tal fine, la Federazione comunicherà tempestivamente i riferimenti di un referente per la comunicazione che verrà contattato dai responsabili del Dipartimento per lo Sport.
5. La ${v09} assicurerà che la campagna di comunicazione sia priva di riferimenti a marchi commerciali, loghi ed ogni ulteriore simbolo che identifichi appartenenze politiche, religiose o altro
6. La Convenzione è vincolante per entrambe le Parti sin dalla data della sua sottoscrizione, mentre diventa efficace solo dopo l’avvenuta registrazione da parte degli Organi deputati al controllo delle attività finanziarie del Dipartimento.

**Articolo 3**

**(Risorse finanziarie)**

1. A sostegno dell’evento “${v03}” per il quale la ${v09} ha presentato un budget previsionale nel quale i costi ammontano ad euro ${v15} e le entrate ad euro ${v16} - come descritto nel quadro economico riepilogativo delle spese necessarie per la realizzazione dell’evento di cui trattasi, il Dipartimento per lo Sport eroga un contributo che, in via previsionale, può essere quantificato in euro ${v14} (${v14s}), quale contributo massimo assentito dall’Autorità politica con delega allo sport.
2. Il suddetto contributo verrà rimodulato nel caso in cui l’importo complessivo speso e rendicontato dovesse risultare inferiore al costo complessivo dell’evento come indicato nel piano finanziario, come meglio descritto nell’articolo 4, comma 3 della presente convenzione.
3. Il contributo viene erogato dal Dipartimento con accredito a favore della Federazione sul c/c bancario, le cui coordinate sono state comunicate, ed i pagamenti saranno effettuati con imputazione al capitolo 846 – “Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” – Centro di responsabilità 17 “Sport”, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Articolo 4**

**(Modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo)**

1. La ${v09} prende atto ed accetta che, a chiusura dell’evento, dovrà dichiarare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’evento “${v03}” significando, laddove esistenti, le differenze con il costo totale indicato nell’allegato A, ossia pari ad euro ${v15}
2. La ${v09} al momento della rendicontazione deve dichiarare i maggiori ricavi rispetto a quanto indicato nel budget previsionale allegato alla richiesta di contributo, documentando debitamente le differenze ai fini del calcolo del saldo finale. Il contributo comunque non potrà andare oltre l’importo massimo assentito dall’Autorità politica delegata allo sport.
3. La ${v09} prende atto ed accetta inoltre che il contributo verrà rimodulato nel caso in cui l’importo complessivo speso e rendicontato dovesse risultare inferiore al costo complessivo dell’evento indicato nell’allegato A pari ad euro ${v15}. In tal caso il Dipartimento procederà alla rimodulazione del contributo concesso in misura proporzionale e lo stesso sarà decurtato in misura corrispondente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, par. 3 dell’Avviso del 26 aprile 2024. La ${v09} prende altresì atto ed accetta che il contributo complessivo erogato non potrà essere superiore al 30% dei costi ammessi a rendicontazione e, comunque, non potrà determinare un avanzo finanziario per l’ente organizzatore, ossia essere superiore alla differenza tra i costi sostenuti per l’evento e i ricavi accertati a consuntivo.
4. La ${v09} si impegna a dichiarare, in sede di rendicontazione, se ha ottenuto, per la realizzazione dell’evento in argomento, eventuali altri finanziamenti pubblici, riconosciuti anche successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
5. Il contributo verrà erogato in tre tranche così articolate:
6. la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione e impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito della presentazione di un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
7. la seconda, pari all’ulteriore 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell’importo della prima tranche;
8. la terza, pari al restante 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell’iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento:
* relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell’evento;
* trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione;
* prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario;
* copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l’intero costo dell’evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all’evento.

In ordine a quest’ultimo punto tutta la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese effettuate, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’evento.

Inoltre, dovrà essere compilata in piattaforma una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000), mediante la quale l’ente beneficiario dichiari:

* + - * il costo complessivo dell’evento e dei relativi ricavi;
* di aver allegato tutti i documenti giustificativi sopra indicati;
* di aver o non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici;
* che il conto corrente del quale si è indicato l’iban per il versamento del contributo è intestato esclusivamente al beneficiario stesso;
* che il conto corrente è dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010;
* la detraibilità o l’indetraibilità dell’iva.
1. In via generale, le spese si considerano ammissibili quando sono:
2. Effettive: realmente sostenute e riferibili al progetto/evento;
3. Coerenti con il budget approvato;
4. Riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto/evento;
5. Comprovabili: i titoli di spesa devono essere comprovati da documenti contabili mediante bonifici o documenti contabili di valore probatorio equivalenti da cui si evinca il Codice unico di progetto – CUP;
6. Tracciabili: effettuate attraverso l’utilizzo di bonifici bancari/postali ovvero mediante l’utilizzo di altri analoghi metodi di pagamento dai quali sia comunque rinvenibile il codice CUP;
7. Contenute nei limiti autorizzati: non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dal progetto/budget approvato, con possibilità tuttavia di eventuali compensazioni tra le macrovoci di spesa, con uno scostamento massimo del 20% dell’importo della macrovoce in diminuzione, fermo restando il pieno rispetto del costo complessivo e degli obiettivi fissati nel progetto approvato, salva preventiva autorizzazione del Dipartimento.

**Articolo 5**

**(Clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.)**

L’eventuale irrogazione nei confronti della ${v09} di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii comporta l’immediata risoluzione di diritto (art. 1456 c.c.) del presente atto; questa medesima convenzione è parimenti condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità della dichiarazione resa, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. n. 445/2000), al momento della presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

**Articolo 6**

**(Recesso e risoluzione)**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione o di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R o con pec.

**Articolo 7**

**(Gestione delle controversie)**

Le parti s’impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione della convenzione e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione della presente convenzione.

**Articolo 8**

**(Disposizioni finali)**

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente convenzione può essere convenuta tra le parti mediante comunicazione scritta, debitamente sottoscritta anche dall’altra parte, ad eccezione delle variazioni che possono comportare maggiori oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per lo Sport

Flavio Siniscalchi

Il Capo del Dipartimento

${v02}

${v08}

Il Rappresentante legale